



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 13 novembre 2018*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI

- 1) CONTRASTA CON IL *NE BIS IN IDEM* L'ULTERIORE SOSPENSIONE "CAUTELARE" DI UN CONSULENTE FINANZIARIO GIÀ SANZIONATO CON LA SOSPENSIONE DALLA STESSA CONSOB?
- 2) IL TAR DEL LAZIO DENUNCIA L'"IRRAGIONEVOLE" EQUIPARAZIONE TRA POLITICI E DIRIGENTI PUBBLICI QUANTO ALL'OBBLIGO DI PUBBLICARE ONLINE I DATI SU REDDITO E PATRIMONIO
- 3) LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI APPLICABILI AI "PERICOLOSI GENERICI" DIFETTANO DI CHIAREZZA?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 20 NOVEMBRE e nella camera di consiglio del 21 NOVEMBRE.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

Roma, 13 novembre 2018



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 12 novembre 2018

### UDIENZA PUBBLICA 20 NOVEMBRE 2018

#### PROVVEDIMENTI CAUTELARI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIVIETO DI *NE BIS IN IDEM*.

*Borsa - Disciplina degli intermediari finanziari - Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - Sospensione cautelare, per il periodo massimo di un anno, dall'esercizio dell'attività.*

#### **(R.O. 56/2018)**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - c.d. T.U.F.) che, nell'ambito dei provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, riconosce alla CONSOB la facoltà di disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività, per un periodo massimo di un anno, nel caso di sottoposizione del consulente a misure cautelari di tipo personale ovvero all'assunzione della qualità di imputato per alcuni specifici reati. Il rimettente muove dalla lettura congiunta di questa disposizione (applicabile, *ratione temporis*, al giudizio pendente) e dell'articolo 196 del T.U.F. - che individua le sanzioni applicabili dalla CONSOB ai medesimi soggetti - per affermare la sussistenza di un'irragionevole disparità di trattamento conseguente alla mancata considerazione, nella norma censurata, dell'eventuale pregressa irrogazione, per lo stesso fatto, della sanzione della sospensione (come accaduto nel caso in esame). Secondo il rimettente ciò comporterebbe l'ingiustificata equiparazione dei casi in cui la sanzione sia stata irrogata prima della sospensione cautelare ai casi in cui ciò non si sia verificato, considerando, peraltro, che il provvedimento cautelare potrebbe potenzialmente risultare maggiormente incisivo rispetto alla sanzione. Il giudice *a quo*, inoltre, dubita della legittimità della disposizione con riferimento all'articolo 117, primo comma della Costituzione in relazione agli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (e, più specificamente, dall'articolo 4 del Protocollo 7 allegato alla Convenzione) in relazione al divieto di *ne bis in idem*, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ritenendo che il provvedimento cautelare concreta una nuova e ulteriore sanzione afflittiva.

#### **Norma censurata**

#### **D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

-----  
**Art. 55** Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede  
(omissis)

2. La CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;



d) reati previsti dal presente decreto.

---

## UDIENZA PUBBLICA 20 NOVEMBRE 2018

### DIRIGENTI PUBBLICI E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI

*Impiego pubblico - Riservatezza - Trasparenza - Obblighi di pubblicazione di documenti e informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali.*

#### **(R.O. 167/2017)**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), inseriti dall'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nella parte in cui sono stati estesi ai titolari di incarichi dirigenziali gli obblighi di pubblicità già previsti per i titolari di incarichi politici. Tali obblighi attengono alla comunicazione e pubblicazione dei compensi, di qualsiasi natura, connessi all'assunzione della carica, degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici e delle dichiarazioni sullo stato reddituale e patrimoniale del dirigente nonché del coniuge e dei parenti entro il secondo grado ove questi vi consentano. In caso di mancato consenso di questi ultimi ne viene data in ogni caso evidenza.

Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale delle previsioni in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione denunciando, in primo luogo, il contrasto con i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali in violazione degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. In secondo luogo, osserva il giudice *a quo*, la previsione in contestazione, in violazione del principio di uguaglianza, assimila condizioni giuridiche sostanzialmente differenti e rischia, anche per le modalità e per la quantità dei dati oggetto di diffusione, di pregiudicare la ragionevolezza complessiva della disciplina in materia di trasparenza e le sue finalità di informazione e di controllo. Il Tribunale amministrativo regionale sospetta, infine, che ne possa derivare anche la lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e alla libertà personale stante la pubblicazione dei dati, così come desunti dalla dichiarazione dei redditi e in mancanza di una loro ragionata elaborazione, con conseguente rischio di diffusione di dati sensibili o di informazioni, per un verso, superflue rispetto alle finalità perseguite dalla norma e, per un altro verso, suscettibili di interpretazioni distorte.

#### **Norme censurate**

##### **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.**

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

-----

**Art. 14** Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

In vigore dal 23 giugno 2016

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;  
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

(omissis)

---

## UDIENZA PUBBLICA 20 NOVEMBRE 2018

### **MISURE DI PREVENZIONE: DUBBI PER LE FATTISPECIE A “PERICOLOSITÀ GENERICA” DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE EDU *DE TOMMASO* c. *ITALIA***

*Misure di prevenzione personali e patrimoniali - Soggetti destinatari - Tipologia delle misure e loro presupposti - Disciplina - Denunciato difetto di chiarezza in seguito all'interpretazione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia.*

**[R.O. 146/2017 (u.p. 20 novembre 2018); R.O. 115/2017, 154/2017 (c.c. 21 novembre 2018)]**

Il Tribunale di Udine (R.O. 115/2017) dubita della legittimità costituzionale degli articoli 1, 3 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e degli articoli 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Le disposizioni censurate, ad avviso del giudice rimettente, contrasterebbero con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU, come interpretato dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 23 febbraio 2017, *De Tommaso c. Italia*. Come rilevato dalla Corte di Strasburgo, osserva il rimettente, le disposizioni in questione, che disciplinano la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, includendo tra i destinatari della misura i soggetti portatori di “pericolosità generica” e prevedendo tra le prescrizioni impartite gli obblighi di “vivere onestamente”, di “rispettare le leggi” e di “non dare ragione di sospetti”, difetterebbero di sufficiente chiarezza sia nella individuazione delle persone alle quali è applicabile la misura di prevenzione sia nella definizione del contenuto delle prescrizioni applicabili con la misura. Analoghe censure sono mosse dal Tribunale di Padova (R.O. 146/2017), il quale evoca anche l'articolo 25 della Costituzione, per violazione del principio di legalità, e dalla Corte d'appello di Napoli (R.O. 154/2017). I giudici rimettenti estendono le censure relative al difetto di chiarezza alle norme che rendono applicabili la misura di prevenzione patrimoniale della confisca ai soggetti cosiddetti “pericolosi generici”: articolo 19 della legge 22 maggio 1975, articoli 1, 4, comma 1, lettera c), 16, 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011. L'applicabilità della confisca di prevenzione nei confronti di tali soggetti contrasterebbe con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, e con l'articolo 42 della Costituzione.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

### Norme censurate

#### **D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.**

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

-----  
LIBRO I

LE MISURE DI PREVENZIONE

Titolo I

Le misure di prevenzione personali

Capo I

Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

#### **Art. 1 Soggetti destinatari**

In vigore dal 21 febbraio 2017

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

- a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

-----  
Capo II

Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria

Sezione I

Il procedimento applicativo

#### **Art. 4 Soggetti destinatari**

In vigore dal 20 febbraio 2015

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

(omissis)

c) ai soggetti di cui all'articolo 1;

(omissis)

#### **Art. 6 Tipologia delle misure e loro presupposti**

In vigore dal 21 febbraio 2017

1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
- 3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

#### **Art. 8 Decisione**

In vigore dal 23 ottobre 2012

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro,



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

5. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato.

### ----- Titolo II

Le misure di prevenzione patrimoniali

Capo I

Il procedimento applicativo

#### **Art. 16 Soggetti destinatari**

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

a) ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2.

#### **Art. 20 Sequestro**

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

#### **Art. 24 Confisca**

In vigore dal 1 gennaio 2013

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

### L. 27 dicembre 1956, n. 1423

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

**Art. 1.** I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

- 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

**Art. 3.** Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurarne un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia.

**Art. 5.** Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattarsi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

- 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
- 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

---

### **L. 22 maggio 1975, n. 152**

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

---

### **Art. 19**

In vigore dal 13 ottobre 2011

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.

---